

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero dello sviluppo economico
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2021.	DECRETO 22 giugno 2021.
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (21A05399)..... Pag. 1	Approvazione del «Piano isole minori». (21A05364)..... Pag. 4
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Agenzia italiana del farmaco
DECRETO 6 agosto 2021.	DETERMINA 30 agosto 2021.
Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». (21A05355)..... Pag. 1	Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Gamten», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/991/2021). (21A05326)..... Pag. 7
	DETERMINA 2 settembre 2021.
	Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ponvory», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 112/2021). (21A05353)..... Pag. 8



DETERMINA 2 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Drovelis», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 113/2021). (21A05354) *Pag.* 13

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 9 giugno 2021.

Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020». (Delibera n. 40/2021). (21A05363) *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (21A05333) *Pag.* 66

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (21A05334) *Pag.* 66

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic» (21A05335) *Pag.* 67

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (21A05336) *Pag.* 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasil» (21A05347) *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neuroton» (21A05348) *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medivid» (21A05349) *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avaxim» (21A05350) *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasonil antinfiammatorio e antireumatico». (21A05351) *Pag.* 69

Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Antimo. (21A05352) *Pag.* 70

Ministero della difesa

Medaglia commemorativa per la partecipazione a campagne di ricerca scientifica (21A05356) ... *Pag.* 70

Ministero dello sviluppo economico

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Brera Servizi Aziendali s.r.l. in liq.», in Milano. (21A05331) *Pag.* 70

Comunicato relativo al decreto 3 settembre 2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. (21A05332) ... *Pag.* 70



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui all'elenco alla stessa allegato, e con la quale sono stati stanziati euro 2.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 marzo 2021, n. 754 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota del 22 giugno 2021 del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di cinque mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A05399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2021.

Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 28 gennaio 2021 C(2021) 564 final, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Mi-

sure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;

Visto l'art. 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge del 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;

Vista la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.59509 (2020/N) riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, di cui all'art. 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2020, n. 9118376 recante modifica del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2020 recante «modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerato che, a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti suinicoli, ovicaprini, cunicoli, bovini, tra i quali le carni di vitello e di vitellone, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati;

Considerato l'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali con picchi di oltre il trenta per cento nei primi cinque mesi del 2021;


Considerati gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale posti anche dalla normativa europea sul benessere animale in un settore quale quello della zootecnia italiana che, in base ai dati ISPRA, rappresenta il cinque, sei per cento delle emissioni nazionali di gas serra, contro una media mondiale del diciott per cento secondo dati FAO;

Ritenuto di integrare gli interventi in sostegno delle filiere zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura, sia per le domande di aiuto già presentate ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, sia per le categorie di beneficiari di cui al presente decreto;

Ritenuto altresì opportuno garantire la riapertura delle domande di aiuto anche per le categorie di beneficiari già previste nel decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 relativamente ai capi non oggetto di precedente domanda di aiuto;

Ritenuto congruo destinare alle nuove domande relative alle categorie di beneficiari già previste nel decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 una percentuale della dotazione prevista per la categoria, individuata in ragione del rapporto tra capi censiti nella BDN nel periodo di riferimento e capi per i quali è già stato richiesto l'aiuto;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;



Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono destinate, per l'anno 2021, nella misura di 94 milioni di euro, ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto, secondo il seguente riparto:

a) filiera suinicola: 16 milioni di euro, di cui 3,2 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

b) filiera cunicola: 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

c) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi: 6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

d) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro;

e) filiera delle carni bovine di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi: 33 milioni di euro;

f) filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

g) filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto;

h) filiera di allevamento di vacche da latte: 26 milioni di euro.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, al netto delle risorse destinate alla soddisfazione delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto, sono ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le risorse a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200, come individuate ai sensi del precedente comma, sono suddivise tra i richiedenti in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto, senza necessità di presentare nuova domanda.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.

4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* e *d)* non sono cumulabili tra di loro e i richiedenti possono presentare la richiesta di aiuto solo per una sola scegliendo tra le due misure.

5. Restano validi i controlli con esito favorevole già effettuati per le erogazioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, dovendosi, in tal caso, esclusivamente verificare l'eventuale superamento del massimale degli aiuti di cui al comma 3.

Art. 3.

1. Nei limiti di spesa di 3,2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, alle imprese agricole di allevamento dei suini è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200.

2. Nei limiti di spesa di 0,4 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto.

3. Nei limiti di spesa di 1,3 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200.

4. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, alle imprese agricole di allevamento di bovini di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200.

5. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e macellato nel periodo marzo-settembre 2020. All'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 le parole «giugno-luglio 2020» sono sostituite con «marzo-settembre 2020».

6. Nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, alle imprese agricole di allevamento di ovicapri è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200.

7. Nei limiti di spesa di 0,06 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200.



8. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), per le imprese agricole di allevamento di vacche da latte le risorse sono ripartite rispetto al numero dei capi da latte allevati nella campagna 2020 risultanti dalla Banca dati nazionale alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 4.

1. Gli aiuti di cui all'art. 3 sono concessi sulla base dei criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, le cui disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal presente decreto.

2. Eventuali risorse residue sono ripartite proporzionalmente tra le domande di cui all'art. 3 e le domande di aiuto presentate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 per le categorie di beneficiari previste dal presente decreto, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *b*) del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 808

21A05355

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2021.

Approvazione del «Piano isole minori».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea, recante orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla Gigabit Society Com (2016)587 del 14 settembre 2016;

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l'Agenda europea 2020, la quale definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero dello sviluppo economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo, altresì, un comitato interistituzionale con le funzioni di definire le linee di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga;

Vista la decisione SA.41647 (2016/N) «Strategia Banda Ultra larga» del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con la quale la Commissione europea ha ritenuto l'intervento dello Stato italiano nelle «aree bianche» compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto l'Accordo di programma stipulato il 24 settembre 2020 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel Italia S.p.a., che, disciplina i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia ed Infratel per la realizzazione di tutte le attività finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per il conseguimento organico degli obiettivi della «Strategia nazionale per la banda ultra larga» e definisce le modalità per l'affidamento ad Infratel dell'attuazione degli interventi di competenza del Ministero miranti complessivamente ad ampliare le opportunità di accesso alla rete nonché la diffusione e la penetrazione nei territori della banda larga e della banda ultralarga;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019 registrato dal competente organo di controllo il 20 novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;

Visto il verbale della riunione CoBUL del 22 dicembre 2020, ed in particolare l'approvazione del c.d. progetto Isole minori che attualmente sono connesse via radio;

Vista la nota del 4 maggio 2021 con la quale la società Infratel S.p.a. ha comunicato che in data 19 aprile 2021 si è conclusa la consultazione pubblica ai sensi dell'art. 52, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 relativamente al «Piano di interventi infrastrutturali per la banda ultralarga nelle isole minori»;

